



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

GAP4you è una Polizza Collettiva (n. 120192FICL) stipulata dalla banca FCA BANK S.p.A. (**contraente**) per conto dei propri clienti sottoscrittori di un contratto di finanziamento/locazione finanziaria per l'acquisto o presa in locazione di un autoveicolo, che in qualità di **assicurati** possono aderire alla polizza collettiva, su base individuale e facoltativa. La polizza ha finalità di protezione dell'assicurato contro la perdita pecuniaria subita dall'assicurato stesso al verificarsi di un evento dannoso occorso all'autoveicolo, quale il danno irreparabile o il furto totale dello stesso.



Che cosa è assicurato ?

✓ È assicurata la perdita pecuniaria subita dall'assicurato al verificarsi di un evento dannoso occorso all'autoveicolo, quale il **danno irreparabile** o il **furto totale** dello stesso.

- a) per “danno irreparabile” occorso all'autoveicolo si intende il danneggiamento dello stesso determinato da incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, incendio, eventi naturali e socio politici, atto di terrorismo o vandalismo - tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore all'80% del valore commerciale dell'autoveicolo stesso al giorno del sinistro e a seguito del quale l'autoveicolo sia demolito e cancellato dal p.r.a. (pubblico registro automobilistico);
- b) per “furto totale” si intende furto dell'autoveicolo nel caso in cui lo stesso non sia ritrovato entro 60 giorni dalla data di denuncia del furto presentata alla pubblica autorità competente.

✓ in caso di sinistro, la compagnia liquiderà un indennizzo commisurato alla differenza (la “**differenza indennizzabile**”) fra:

- a) il prezzo di acquisto dell'autoveicolo, e
- b) il valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro, oppure - se superiore - l'importo eventualmente liquidato in favore dell'assicurato dall'assicurazione principale per il medesimo sinistro.

È indennizzato il 100% della Differenza Indennizzabile se il sinistro si verifica nei primi 4 anni, il 40% se il sinistro si verifica nel corso del 5° anno, il 30% se il sinistro si verifica nel corso del 6° anno. L'Indennizzo è corrisposto con un massimale di € 25.000,00.



Che cosa non è assicurato?

✗ Non sono assicurati gli eventi diversi da quelli indicati nella sezione “Che cosa è assicurato”.

Non sono assicurabili i seguenti soggetti:

- ✗ chi non ha stipulato un finanziamento o locazione finanziaria con FCA BANK per l'acquisto o presa in locazione di un autoveicolo
- ✗ chi non ha sottoscritto presso un concessionario auto convenzionato con FCA Bank un'assicurazione sull'autoveicolo appartenente ad una delle “convenzioni top” (ovvero specifiche coperture assicurative sull'autoveicolo stipulate in convenzione da FCA Bank con altra compagnia assicurativa)

Non sono assicurabili gli autoveicoli:

- ✗ con prezzo d'acquisto indicato in fattura (iva inclusa, se prevista) superiore ad €50.000,00 (se autoveicolo del gruppo FCA) oppure superiore ad €110.000,00 (se autoveicolo del gruppo Jaguar Land Rover) oppure superiore ad €160.000,00 (se autoveicolo del gruppo Maserati). Solo per i modelli Alfa 4c – 4c Spider, Alfa Giulia, Alfa Stelvio e Jeep Gran Cherokee il massimo Prezzo di Acquisto è pari a: 1) Alfa 4c – 4c Spider: € 75.000,00; 2) Alfa Giulia: € 81.500,00; 3) Alfa Stelvio: € 80.000,00; 4) Jeep Gran Cherokee: € 97.000,00
- ✗ di massa complessiva a pieno carico eccedente le 3,5 tonnellate;
- ✗ immatricolati non ad uso privato (salvo il caso di immatricolazione come servizio taxi)
- ✗ usati se con data di prima immatricolazione eccedente i 48 mesi



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni

- ! mancato pagamento dell'indennizzo, per il medesimo sinistro, da parte della copertura di cui alle convenzioni top
- ! sinistro cagionato con dolo o colpa grave dell'assicurato o del conducente dell'autoveicolo
- ! sinistro occorso ad autoveicolo non coperto da polizza Rca (responsabilità civile auto)
- ! guida dell'autoveicolo da parte di conducente privo di valida patente di guida

- ! guida dell'autoveicolo in stato di ebbrezza (in base al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto sostanze stupefacenti o psicotrope

Altre limitazioni

- ! la copertura assicurativa non è operante in riferimento ai sinistri verificatisi durante il periodo di tempo in cui è operante – per il medesimo evento che ha causato il sinistro – la garanzia “valore a nuovo” previsto dalle convenzioni top.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura vale con riferimento ai sinistri verificatisi in Italia, nei paesi dell'unione europea e nei paesi inclusi nel certificato internazionale di circolazione (carta verde).



Che obblighi ho?

- **All'inizio del contratto:** per aderire alla polizza collettiva, sei tenuto a sottoscrivere un modulo di adesione. Sei tenuto a fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
- **In caso di presentazione di una richiesta di sinistro:** sei tenuto a denunciare eventuali sinistri nel più breve tempo possibile dal loro verificarsi, allegando alla denuncia tutta la documentazione richiesta dalla compagnia.



Quando e come devo pagare?

- Il premio è unico ed anticipato per l'intera durata del contratto, e ti viene sempre finanziato dal contraente con lo stesso finanziamento per l'acquisto o presa in locazione dell'autoveicolo. Il contraente corrisponde alla compagnia il premio in forma unica ed anticipata e tu, a tua volta, rimborserai al contraente l'importo del premio unitamente alle rate del finanziamento o ai canoni della locazione finanziaria



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- La copertura assicurativa decorre: (i) se abbinata al finanziamento: dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione del modulo di adesione (ovvero, se successiva, del giorno in cui l'importo oggetto del finanziamento è stato erogato); (ii) se abbinata alla locazione finanziaria: dalle ore 24:00 della data di consegna dell'autoveicolo all'assicurato.
- La copertura assicurativa ha una durata pari alla durata del finanziamento/locazione finanziaria, con un massimo di 72 mesi dalla data di decorrenza (indipendentemente dall'eventuale maggiore durata del finanziamento/locazione finanziaria).
- La copertura assicurativa cessa anticipatamente alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: a) alienazione dell'autoveicolo; b) pagamento dell'indennizzo per danno irreparabile o furto totale (i due indennizzi non sono cumulabili); c) recesso dell'assicurato in caso di anticipata estinzione o recesso del finanziamento (a meno di decisione dell'assicurato di mantenere attiva la copertura); d) riscatto anticipato o di subentro di terzi nella locazione finanziaria.



Come posso disdire il contratto?

- Puoi recedere dal contratto di assicurazione, senza oneri, entro il termine di 60 giorni dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione.
- Qualora la durata della copertura assicurativa sia superiore ai 5 anni, decorsi i 5 anni di durata, puoi altresì recedere annualmente dal contratto, senza oneri, e con un preavviso di 60 giorni.



GAP4you

Polizza Collettiva n. 120192 stipulata tra

Financial Insurance Company Limited (Assicuratore)

e

FCA BANK S.p.A. (FCA BANK, Contraente)

*Contratto di assicurazione collettiva ad adesione individuale e facoltativa
abbinato ai contratti di finanziamento/locazione finanziaria di FCA BANK
Ramo Danni – Furto e Danno Irreparabile dell'Autoveicolo*

Adesione riservata ai sottoscrittori di coperture Furto/Incendio/Collisione/Kasko "Convenzioni TOP"

Il presente Fascicolo Informativo, composto di:

- **Nota informativa, comprensiva di Glossario**
- **Condizioni di Assicurazione**
- **Modulo di Adesione (facsimile)**
- **Informativa Privacy**

deve essere consegnato al Contraente e a ciascun Assicurato prima della sottoscrizione della Polizza Collettiva e del Modulo di Adesione.

AVVERTENZA - Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Fascicolo Informativo Mod. FG7 - Edizione: 01/10/2018

Financial Insurance Company Limited (compagnia assicurativa del gruppo AXA), con sede legale in Building 6, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londra W4 5HR (Regno Unito), e con Rappresentanza Generale per l'Italia in Corso Como, 17 - 20154 Milano. Financial Insurance Company Limited - Registrata presso il Companies House nel Regno Unito (n. 1515187); autorizzata nel Regno Unito dalla Prudential Regulation Authority (PRA) e vigilata dalla Financial Conduct Authority (FCA) e dalla Prudential Regulation Authority (nr. registrazione PRA/FCA: 202639); autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione tenuto da IVASS, appendice Elenco I, n. I.00018; Partita IVA, Codice Fiscale e n. iscr. Reg. Imprese Milano: 12084460158.

NOTA INFORMATIVA

(data ultimo agg. 01/10/2018)

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente e ciascun Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione.

SEZIONE A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

La copertura assicurativa della presente Polizza Collettiva è prestata dalla seguente compagnia di assicurazione: **Financial Insurance Company Limited**, una compagnia assicurativa con sede legale in Building 6, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londra W4 5HR (Regno Unito), ivi registrata presso il Companies House al numero 1515187 e con Rappresentanza Generale per l'Italia in Corso Como, 17 - 20154 Milano (telefono: 02/6737151 – fax: 02-23331247 – e-mail: clp.it.sinistri@partners.axa – P.E.C.: ficl@legalmail.it – sito internet: clp.partners.axa/it), P. IVA e N. Iscr. Reg. Imprese Milano 12084460158 – R.E.A. n. 1525067. Financial Insurance Company Limited è autorizzata nel Regno Unito dalla Prudential Regulation Authority, è vigilata dalla Financial Conduct Authority e Prudential Regulation Authority (n. 202639), è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS, appendice Elenco I, nr. I.00018. Financial Insurance Company Limited appartiene al gruppo AXA.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazione

L'ammontare del patrimonio netto di Financial Insurance Company Limited è pari a 397 milioni di Euro (di cui 95% di capitale sociale e 5% di riserve patrimoniali). L'indice di solvibilità di Financial Insurance Company Limited riferito alla gestione danni e relativo all'ultimo bilancio approvato è pari al 140%. Tale indice è definito come rapporto tra fondi propri di base e requisito patrimoniale di solvibilità. I dati aggiornati anno per anno sono consultabili sul sito internet italiano della compagnia.

SEZIONE B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Decorrenza, durata e cessazione della copertura per ciascun Assicurato

Per ciascun Assicurato, la copertura assicurativa decorre: (i) se abbinata al Finanziamento: dalle ore 24:00 del giorno in cui l'Assicurato sottoscrive il Modulo di Adesione (ovvero, se successiva, del giorno in cui l'importo oggetto del Finanziamento è stato erogato); (ii) se abbinata alla Locazione Finanziaria: dalle ore 24:00 della data di consegna dell'Autoveicolo all'Assicurato. L'assicurazione ha una durata pari alla durata del Finanziamento/Locazione Finanziaria, **con un massimo di 72 mesi, senza alcun tacito rinnovo.** Si rinvia all'articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

4. Copertura assicurativa offerta – Limitazioni ed esclusioni

L'Assicuratore presta in favore di ogni Assicurato che aderisce alla Polizza Collettiva una copertura assicurativa per la perdita pecuniaria subita dall'Assicurato stesso al verificarsi di un evento dannoso occorso all'Autoveicolo, quale il Danno Irreparabile o il Furto Totale dello stesso. Si rinvia all'articolo 1 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza - La copertura assicurativa non è operante in riferimento ai Sinistri verificatisi durante il periodo di tempo in cui è operante – per il medesimo evento che ha causato il Sinistro – la garanzia “valore a nuovo” previsto dalle Convenzioni TOP.

L'Assicuratore liquiderà al un Indennizzo commisurato alla differenza (la “**Differenza Indennizzabile**”) fra:

- il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo, e
- il Valore Commerciale dell'Autoveicolo al momento del Sinistro, oppure – se superiore - l'importo eventualmente liquidato in favore del Beneficiario dall'Assicurazione Principale per il medesimo Sinistro.

L'importo della Differenza Indennizzabile sarà diverso a seconda della data in cui si verifica il Sinistro rispetto alla data di decorrenza dell'Assicurazione. Con riferimento agli Autoveicoli usati, ai fini del calcolo dell'Indennizzo il Prezzo di Acquisto non può in nessun caso essere superiore all'importo riportato su Quattroruote aumentato del 50%. Si rinvia all'articolo 7.2 e 7.3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza - Beneficiario dell'Indennizzo è sempre il proprietario dell'Autoveicolo e quindi: (i) in caso di assicurazione abbinata ad un Finanziamento: l'Assicurato; (ii) in caso di assicurazione abbinata ad una Locazione Finanziaria: il Contraente.

Avvertenza – Possono aderire alla Polizza Collettiva solamente i soggetti che: a) abbiano sottoscritto un Finanziamento o Locazione Finanziaria col Contraente per l'acquisto o presa in locazione di un Autoveicolo; b) abbiano sottoscritto presso un concessionario auto convenzionato con il Contraente un'assicurazione sull'Autoveicolo appartenente ad una delle Convenzioni TOP. Si rinvia all'articolo 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza – Sono previsti i seguenti massimali di Indennizzo che possono dare luogo alla riduzione dell'Indennizzo: a) massimo Euro 25.000,00 (venticinquemila/00); b) l'Indennizzo non può in alcun caso superare la differenza tra il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo e quanto l'Assicurato abbia eventualmente ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell'Assicurazione Principale. Si rinvia all'articolo 8 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Quindi, a mero titolo esemplificativo, in caso di Furto Totale al 22° mese: se il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo è pari ad €30.000 ed il Valore Commerciale dello stesso al momento del Sinistro è pari ad €20.000, la Differenza Indennizzabile, in base a quanto previsto all'art. 7, è pari al 100%, cioè ad €10.000. Tuttavia, qualora per il medesimo sinistro l'assicuratore principale abbia liquidato €27.000 (in base, ad esempio, ad una assicurazione furto valore intero con scoperto), l'importo liquidabile sarà €3.000.

Avvertenza - Sono previsti dei casi di esclusione di operatività della copertura assicurativa, che possono dare luogo al mancato pagamento dell'Indennizzo. Si segnala, in particolare, che nessun Indennizzo è dovuto in caso di mancato pagamento dell'indennizzo, per il medesimo Sinistro, da parte della Copertura TOP. Si rinvia all'articolo 9 delle Condizioni di Assicurazione per l'elenco completo delle esclusioni.

5. Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicuratore ha stipulato la Polizza Collettiva con il Contraente sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dallo stesso in riferimento alle adesioni attese. **Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese dal Contraente oppure rese dall'Assicurato in sede di stipula alla Polizza Collettiva o di adesione alla stessa, potrebbero comportare per l'Assicurato la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del codice civile.**

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non comunicati all'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c.**

6. Premio

Per ciascun Assicurato, il Premio al lordo delle imposte, applicabili nella misura del 13,5%, è pari ad una percentuale del Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo - in caso di Finanziamento: IVA inclusa; in caso di Locazione Finanziaria: IVA esclusa (salva la Locazione Finanziaria a privati consumatori, che avrà IVA inclusa) - sulla base delle seguenti fasce di durata del Finanziamento / Locazione Finanziaria:

Durata Finanziamento / Locazione Finanziaria	Tasso di Premio lordo
da 6 a 12 mesi	0,52% del Prezzo di Acquisto
da 13 a 18 mesi	1,41% del Prezzo di Acquisto
da 19 a 24 mesi	1,87% del Prezzo di Acquisto
da 25 a 30 mesi	2,85% del Prezzo di Acquisto
da 31 a 36 mesi	3,42% del Prezzo di Acquisto
da 37 a 42 mesi	3,76% del Prezzo di Acquisto
da 43 a 48 mesi	4,29% del Prezzo di Acquisto
da 49 a 54 mesi	4,48% del Prezzo di Acquisto
da 55 a 60 mesi	4,98% del Prezzo di Acquisto
da 61 a 66 mesi	5,19% del Prezzo di Acquisto
da 67 a 72 mesi	5,65% del Prezzo di Acquisto

Il Premio è a carico finale di ciascun Assicurato che aderisce alla Polizza Collettiva ed è corrisposto in favore dell'Assicuratore per il tramite del Contraente in forma unica e anticipata.

L'importo del Premio è finanziato all'Assicurato dal Contraente e, a tal fine, viene incluso nell'importo oggetto del Finanziamento/Locazione Finanziaria. L'importo del Premio deve quindi essere rimborsato al Contraente dall'Assicurato con la stessa periodicità prevista per il rimborso delle rate del Finanziamento e dei canoni di Locazione Finanziaria.

Il Premio rappresenta il totale dei costi a carico dell'Assicurato in riferimento al presente contratto di assicurazione (non sono previsti costi a carico del Contraente). Non sono previsti altri mezzi e modalità di pagamento del Premio in favore dell'Assicuratore.

Poichè il Contraente finanzia il Premio all'Assicurato all'interno del medesimo contratto di Finanziamento/Locazione Finanziaria relativo all'Autoveicolo, gli eventuali oneri aggiuntivi previsti dal Finanziamento/Locazione Finanziaria sono a carico dell'Assicurato.

Si rinvia all'articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza - In caso di anticipata estinzione o di trasferimento del Finanziamento l'Assicurato potrà scegliere tra una delle seguenti opzioni, manifestando la sua volontà per iscritto: a) recedere dalla Polizza Collettiva: in questo caso, la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 della data di estinzione o di trasferimento del Finanziamento e l'Assicuratore rimborserà all'Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte di legge; b) non recedere dalla Polizza Collettiva: in questo caso la copertura assicurativa rimane in vigore sino alla naturale scadenza. In caso di riscatto anticipato o di subentro di altro utilizzatore nel contratto di Locazione Finanziaria la copertura assicurativa cessa automaticamente alle ore 24:00 della data di riscatto anticipato o di subentro nella Locazione Finanziaria e l'Assicuratore rimborserà all'Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte di legge.

Si rinvia all'articolo 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

La seguente tabella evidenzia tutti i costi gravanti sul Premio (che restano a carico dell'Assicurato), al netto delle imposte di legge, con particolare evidenza del valore percentuale medio della quota parte provvigionale percepita dall'intermediario collocatore / Contraente (il cui valore assoluto relativo ad ogni singola adesione è indicato nel Modulo di Adesione)

PROVVIGIONI DI INTERMEDIAZIONE	
51% del Premio imponibile	
ALTRI COSTI GRAVANTI SUL PREMIO A CARICO DELL'ASSICURATO	
Voce di costo	Importo in %
Spese amministrative	5% del Premio imponibile

Quindi, a mero titolo esemplificativo, su un Premio imponibile di importo pari a €800,00, gravano €408,00 di costi a titolo di provvigioni di intermediazione ed €40,00 di costi a titolo di spese amministrative.

7. Clausola di ripensamento e diritto di recesso dell'Assicurato

Avvertenza - L'Assicurato può recedere dal presente contratto di assicurazione, senza oneri, entro il termine di 60 giorni decorrente dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione (clausola di ripensamento).

Avvertenza - Qualora la durata della copertura sia superiore ai 5 anni, in conformità all'art. 1899 c.c. l'Assicurato, decorsi i 5 anni di durata, può recedere annualmente dalla Polizza Collettiva, senza oneri, e con un preavviso di 60 giorni, con diritto alla

restituzione della parte di Premio pagato e non goduto. Nei primi 5 anni di durata, l'Assicurato non può recedere annualmente dal contratto in quanto la tariffazione a premi unici anticipati della Polizza Collettiva è stata determinata applicando i seguenti sconti di premio per durate poliennali rispetto a coperture di durata annuale (12 mesi):

Durata	18mesi	24mesi	30mesi	36mesi	42mesi	48mesi	54mesi	60mesi e oltre
Sconto	9,45%	12,60%	15,45%	18,10%	20,40%	22,50%	24,70%	26,80%

Si rinvia all'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio sulle modalità di esercizio di tali diritti di recesso e sui relativi effetti per l'Assicurato.

8. Prescrizione dei diritti

I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in **due anni** dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c.c.).

9. Legge applicabile e foro competente

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra, da una parte, l'Assicuratore e/o il Contraente e, dall'altra parte, l'Assicurato, ivi comprese quelle relative alla loro interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio dell'Assicurato.

10. Regime fiscale

Il Premio è soggetto ad imposta nella misura del 13,5% (12,5%+1% addizionale antiracket). Le imposte, tasse o altri oneri fiscali discendenti dal presente contratto di assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

L'Indennizzo è soggetto al trattamento fiscale dell'Assicurato; nel calcolo dell'Indennizzo non si terrà conto di tasse non applicabili o neutre per l'Assicurato.

SEZIONE C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

Sono previsti specifiche modalità e termini per la denuncia di un Sinistro. Si rinvia all'articolo 10 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di denuncia di un sinistro, nonché per l'identificazione della relativa documentazione da presentare. In ogni caso, in sede di Sinistro all'Assicurato sarà fornito un modulo prestampato di richiesta di liquidazione recante l'elenco dei documenti da presentare. **L'Assicuratore liquiderà la prestazione dovuta entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa necessaria per valutare la pratica di sinistro.**

12. Reclami

Reclami all'impresa di assicurazione

Per qualsiasi reclamo inerente al presente contratto di assicurazione e alla gestione di un Sinistro, l'Assicurato o qualsiasi altro soggetto legittimato si può rivolgere direttamente all'Assicuratore per iscritto (a mezzo posta, fax o e-mail) scrivendo ai seguenti recapiti:

Financial Insurance Company Limited (Ufficio Reclami)

Corso Como n. 17 - 20154 Milano

fax 02-23331247 // e-mail clp.it.reclami@partners.axa

specificando per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati. L'Assicuratore darà risposta al reclamante entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Reclami all'Intermediario

Per i reclami inerenti al comportamento dell'Intermediario/Contraente che ha il rapporto diretto con l'impresa di assicurazione, o per comunque tutti i reclami che rientrino nella competenza dello stesso (ivi inclusi quelli relativi ai comportamenti dei propri dipendenti e collaboratori), l'Assicurato si può rivolgere direttamente all'Intermediario/Contraente utilizzando gli specifici recapiti indicati nell'Allegato 7B, specificando per iscritto ed in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati. L'intermediario darà risposta al reclamante entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Reclami all'IVASS

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi per iscritto a: IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA. Il reclamo dovrà essere inviato all'IVASS a mezzo posta, oppure trasmesso al fax 06.42133206, e deve contenere copia del reclamo già inoltrato all'Assicuratore ed il relativo riscontro. La presentazione del reclamo può avvenire anche via PEC all'indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it. In tal caso, per velocizzarne la trattazione, è opportuno che gli eventuali allegati al messaggio PEC siano in formato PDF.

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'Assicuratore e dell'eventuale riscontro fornito dallo stesso;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>) o all'IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

È possibile reperire dettagliate informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami all'impresa ed all'IVASS (e relative procedure) sul sito internet www.ivass.it, sezione "Per il consumatore – Come presentare un reclamo", ove sono disponibili anche un facsimile di reclamo da scaricare per l'invio dei reclami alle imprese ed un facsimile di reclamo da scaricare per l'invio dei reclami all'IVASS.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, **fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria**, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.

Financial Insurance Company Limited è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Generale della sede italiana di
Financial Insurance Company Limited
(Bruno Patroncini)



GLOSSARIO

(data ultimo agg. 01/10/2018)

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente, anche ai fini della delimitazione del rischio assicurato, il significato sotto precisato.

Assicurato: ciascun soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, che ha stipulato il Finanziamento/Locazione Finanziaria con il Contraente che ha aderito alla Polizza Collettiva sottoscrivendo il Modulo di Adesione.

Assicuratore: l'impresa di assicurazione Financial Insurance Company Limited (Rappresentanza Generale per l'Italia).

Assicurazione Principale: l'assicurazione obbligatoria R.C. auto e/o l'assicurazione Auto Rischi Diversi e/o altra assicurazione esistente sull'Autoveicolo.

Autoveicolo: l'autoveicolo acquistato o preso in Locazione Finanziaria dall'Assicurato presso un concessionario convenzionato con il Contraente, avente un Prezzo d'Acquisto come indicato in Fattura (IVA inclusa, se prevista) non superiore ad €50.000,00 (se autoveicolo del gruppo FCA) oppure non superiore ad €110.000,00 (se autoveicolo del gruppo JAGUAR LAND ROVER) oppure non superiore ad €160.000,00 (se autoveicolo del gruppo MASERATI). Solo per i modelli Alfa 4c – 4c Spider, Alfa Giulia, Alfa Stelvio e Jeep Gran Cherokee il massimo Prezzo di Acquisto è pari a: 1) Alfa 4c – 4c Spider: € 75.000,00; 2) Alfa Giulia: € 81.500,00; 3) Alfa Stelvio: € 80.000,00; 4) Jeep Gran Cherokee: € 97.000,00. L'Autoveicolo deve inoltre essere e oggetto del Finanziamento e/o della Locazione Finanziaria, di massa complessiva a pieno carico non eccedente le 3,5 tonnellate, immatricolato ad uso privato o come servizio taxi, nuovo oppure usato ma in tal caso con data di prima immatricolazione non antecedente di più di 48 mesi dalla data di adesione alla Polizza Collettiva **(la copertura oggetto della presente Polizza Collettiva può quindi essere abbinata solo a Finanziamenti e Locazioni Finanziarie stipulati per Autoveicoli aventi tutte tali caratteristiche)**.

Beneficiario: il soggetto – proprietario dell'Autoveicolo – che riceve il pagamento dell'Indennizzo e quindi: (i) in caso di assicurazione abbinata ad un Finanziamento: l'Assicurato; (ii) in caso di assicurazione abbinata ad una Locazione Finanziaria: il Contraente.

Contraente: la società FCA BANK S.p.A, con sede legale in Corso G. Agnelli 200, 10135 Torino Italia, che stipula la Polizza Collettiva in qualità di contraente e la offre ai propri clienti sottoscrittori di un contratto di Finanziamento e/o di Locazione Finanziaria relativo all'Autoveicolo.

Convenzioni TOP: una delle seguenti coperture assicurative sull'Autoveicolo stipulate in convenzione dal Contraente con primaria compagnia assicurativa: Furto/Incendio TOP – Furto/Incendio Collisione TOP – Furto/Incendio Kasko TOP (anche nella versione Special).

Danno Irreparabile: danneggiamento dell'Autoveicolo - determinato da incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, incendio, eventi naturali e socio politici, atto di terrorismo o vandalismo - tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore all'80% del Valore Commerciale dell'Autoveicolo stesso al giorno del Sinistro e a seguito del quale l'Autoveicolo sia demolito e cancellato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

Finanziamento: il contratto di finanziamento, destinato all'acquisto dell'Autoveicolo, stipulato tra l'Assicurato e il Contraente.

Firma elettronica : un insieme di dati in forma elettronica, riconducibili all'autore, allegati oppure connessi ad atti o fatti giuridicamente rilevanti contenuti in un documento informatico, utilizzati come metodo di identificazione informatica.

Firma Elettronica Qualificata : particolare tipo di Firma Elettronica basata su un certificato "qualificato" (che garantisce l'identificazione univoca del titolare, rilasciato da certificatori accreditati) e realizzato mediante un dispositivo sicuro per la generazione della firma che soddisfa particolari requisiti di sicurezza, quali l'utilizzo di una OTP di cui il firmatario ha il controllo esclusivo.

Firma Elettronica Avanzata: un particolare tipo di Firma Elettronica che, allegando oppure connettendo un insieme di dati in forma elettronica ad un documento informatico, garantisce integrità (consentendo di rilevare se i dati sono stati successivamente modificati) e autenticità del documento sottoscritto.

Firma Grafometrica: un particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata ottenuta grazie al rilevamento dinamico dei dati calligrafici (ritmo, pressione, velocità, inclinazione della penna, movimento, ecc.) della firma di un individuo tramite una penna elettronica su specifici dispositivi idonei a rilevare le caratteristiche sopra indicate

Furto Totale: furto dell'Autoveicolo nel caso in cui lo stesso non sia ritrovato entro 60 giorni dalla data di denuncia del furto presentata alla pubblica autorità competente.

Indennizzo: la somma dovuta dall'Assicuratore, in base alla Polizza Collettiva, a seguito di un Sinistro.

Locazione Finanziaria: il contratto di locazione finanziaria, avente ad oggetto l'Autoveicolo, stipulato tra l'Assicurato e il Contraente.

Modulo di Adesione: il modulo sottoscritto dall'Assicurato per manifestare la volontà di aderire alla Polizza Collettiva

OTP (One-Time-Password): password numerica, non ripetibile (utilizzabile una sola volta), e resa disponibile al sottoscrittore in una delle modalità previste dalla norma in un momento immediatamente antecedente all'apposizione della Firma Elettronica Qualificata.

Polizza Collettiva: la polizza collettiva *GAP4YOU* n. 120192 stipulata tra il Contraente e l'Assicuratore disciplinata dalle condizioni di assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo.

Premio: con riferimento a ciascun Assicurato che aderisce alla Polizza Collettiva, la somma in denaro, comprensiva di eventuali imposte, dovuta all'Assicuratore quale corrispettivo per la copertura prestata.

Prezzo di Acquisto: il prezzo di acquisto dell'Autoveicolo, indicato nel Modulo di Adesione, come risultante dalla fattura di acquisto o in altro documento equivalente (in caso di Finanziamento: IVA inclusa; in caso di Locazione Finanziaria: IVA esclusa, salva la Locazione Finanziaria a Privati consumatori avente IVA inclusa)

Sinistro: l'evento dannoso, consistente nella perdita pecuniaria a seguito di Danno Irreparabile o Furto Totale dell'Autoveicolo, per il quale è prestata l'assicurazione.

Valore Commerciale: valore dell'Autoveicolo alla data del Sinistro in base alla tabella Quattroruote.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

(data ultimo agg. 01/10/2018)

Art. 1 – Oggetto del contratto di assicurazione e delimitazione del rischio assicurato

1.1 Le norme che seguono servono a definire l'oggetto del presente contratto di assicurazione, delimitando anche il rischio assicurato.

1.2 Ad ogni Assicurato che aderisce alla Polizza Collettiva, l'Assicuratore, **nei limiti dei massimali di cui all'articolo 8 e salve in ogni caso le esclusioni di cui all'articolo 9**, presta una copertura assicurativa per la perdita pecuniaria subita dall'Assicurato stesso al verificarsi di un evento dannoso occorso all'Autoveicolo, quale il Danno Irreparabile o il Furto Totale dello stesso.

1.3 Ai fini della delimitazione del rischio assicurato, **si precisa che la copertura assicurativa non è operante in riferimento ai Sinistri verificatisi durante il periodo di tempo in cui è operante – per il medesimo evento che ha causato il Sinistro – la garanzia “valore a nuovo” previsto dalle Convenzioni TOP.**

1.4 Ai fini della delimitazione del rischio assicurato: a) per “Danno Irreparabile” occorso all'Autoveicolo si intende il danneggiamento dello stesso determinato da incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, incendio, eventi naturali e socio politici, atto di terrorismo o vandalismo - tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore all' 80% del Valore Commerciale dell'Autoveicolo stesso al giorno del Sinistro e a seguito del quale l'Autoveicolo sia demolito e cancellato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico); b) per “Furto Totale” si intende furto dell'Autoveicolo nel caso in cui lo stesso non sia ritrovato entro 60 giorni dalla data di denuncia del furto presentata alla pubblica autorità competente.

Art. 2 – Modalità di adesione alla Polizza Collettiva - Condizioni di assicurabilità

2.1 Possono aderire alla Polizza Collettiva solamente i soggetti che:

- a) abbiano sottoscritto un Finanziamento o un contratto di Locazione Finanziaria col Contraente per l'acquisto o presa in locazione di un Autoveicolo; e che inoltre
- b) abbiano sottoscritto presso un concessionario auto convenzionato con il Contraente un'assicurazione sull'Autoveicolo appartenente ad una delle Convenzioni TOP.

L'adesione avviene mediante sottoscrizione, con firma autografa oppure con Firma Elettronica Qualificata o Firma Grafometrica messa a disposizione del Contraente, di un apposito Modulo di Adesione.

2.2 L'efficacia dell'Assicurazione è subordinata alla circostanza che l'Assicurato abbia sottoscritto un Finanziamento oppure una Locazione Finanziaria con il Contraente avente ad oggetto l'Autoveicolo, con erogazione del relativo importo, per conto dell'Assicurato, al concessionario convenzionato con il Contraente (in caso di Finanziamento) o con consegna dell'Autoveicolo all'Assicurato (in caso di Locazione Finanziaria). In mancanza, l'Assicurazione non avrà efficacia.

Art. 3 – Decorrenza, durata e cessazione della copertura per ciascun Assicurato

3.1 Fermo quanto previsto al precedente art. 2.3, per ciascun Assicurato la copertura assicurativa decorre: (i) se abbinata al Finanziamento: dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione del Modulo di Adesione (ovvero, se successiva, del giorno in cui l'importo oggetto del Finanziamento è stato erogato); (ii) se abbinata alla Locazione Finanziaria: dalle ore 24:00 della data di consegna dell'Autoveicolo all'Assicurato.

3.2 La copertura assicurativa ha una durata pari alla durata del Finanziamento/Locazione Finanziaria, **con un massimo di 72 mesi dalla data di decorrenza** (indipendentemente dall'eventuale maggiore durata del Finanziamento/Locazione Finanziaria).

3.3 In ogni caso, **la copertura assicurativa cessa anticipatamente, oltre che al compimento del termine di 72 (settantadue) mesi dalla data di decorrenza, alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: a) alienazione dell'Autoveicolo; b) pagamento dell'Indennizzo per Danno Irreparabile o Furto Totale (i due Indennizzi non sono pertanto cumulabili).**

Art. 4 – Clausola di ripensamento e diritto di recesso dell'Assicurato

4.1 L'Assicurato può recedere dal presente contratto di assicurazione, senza oneri, entro il termine di 60 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione (**clausola di ripensamento**). In tal caso, la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 della data di invio della raccomandata e l'Assicuratore provvederà a rimborsare all'Assicurato, per il tramite del Contraente, l'importo di Premio eventualmente già versato, al netto delle imposte di legge che non sono rimborsabili.

4.2 L'Assicurato non può recedere annualmente dal contratto di assicurazione in quanto la tariffazione della Polizza Collettiva è stata determinata applicando, alle annualità successive alla prima, degli sconti di premio. Qualora la durata della copertura assicurativa sia superiore ai 5 anni, in conformità all'art. 1899 c.c. l'Assicurato, **decorsi i 5 anni di durata**, può recedere annualmente dal contratto, senza oneri, e con un preavviso di 60 giorni. In tal caso, purché il termine di preavviso sia stato rispettato, la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 della successiva scadenza annuale. L'Assicuratore rimborserà all'Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte di legge che non sono rimborsabili. Il rimborso del Premio avverrà in proporzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura assicurativa. Il Premio sarà rimborsato all'Assicurato mediante storno dell'importo della rata di premio mensile dall'ammontare della rata del Finanziamento.

4.3 L'Assicurato è tenuto ad esercitare il diritto di recesso di cui ai precedenti artt. 4.1 e 4.2 mediante invio di una comunicazione scritta (anche mediante lettera raccomanda a.r.) indirizzata al Contraente al seguente indirizzo: *FCA BANK - Customer Care Insurance - Corso Agnelli 200 – 10135 Torino*. A sua volta, il Contraente è tenuto a comunicare all'Assicuratore l'avvenuto recesso dell'Assicurato. Solo in caso di Finanziamento / Locazione Finanziaria cessati, la comunicazione scritta di recesso dovrà essere invece inviata direttamente all'Assicuratore al seguente indirizzo: *Financial Insurance Company Limited – Corso Como n. 17 – 20154 Milano*.

Art. 5 - Anticipata estinzione o trasferimento del Finanziamento / riscatto anticipato o subentro nella Locazione Finanziaria – diritti dell'Assicurato

5.1 In caso di anticipata estinzione o di trasferimento del Finanziamento l'Assicurato potrà scegliere tra una delle seguenti opzioni:

- a. recedere dal presente contratto di assicurazione: in questo caso, la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 della data di estinzione o di trasferimento del Finanziamento, e l'Assicuratore rimborserà all'Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte di legge. Il rimborso del Premio avverrà in proporzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura assicurativa. Il Premio sarà rimborsato all'Assicurato mediante storno dello stesso

dal conteggio relativo all'estinzione del Finanziamento. **A titolo di spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto di assicurazione ed il rimborso del premio non goduto, l'Assicuratore si tratterà l'importo di €25,00.** Qualora l'importo dovuto risultasse inferiore a € 25,00 nulla sarà dovuto all'Assicurato.

- b. non recedere dal presente contratto di assicurazione: in questo caso la copertura assicurativa rimarrà in vigore sino alla naturale scadenza, alle stesse condizioni.

5.2 L'Assicurato dovrà esercitare l'opzione di cui sopra rendendo al Contraente apposita dichiarazione scritta in sede di estinzione o trasferimento del Finanziamento. Il Contraente, a sua volta, si impegna a comunicare all'Assicuratore la scelta effettuata dall'Assicurato.

5.3 **In caso di riscatto anticipato o di subentro di terzi nella Locazione Finanziaria la copertura assicurativa cessa automaticamente alle ore 24:00 della data di riscatto o di subentro nella Locazione Finanziaria,** e l'Assicuratore rimborserà all'Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte di legge. Il rimborso del Premio avverrà in proporzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura assicurativa. Il Premio sarà rimborsato all'Assicurato mediante storno dello stesso dal conteggio relativo alla chiusura anticipata della Locazione Finanziaria. **A titolo di spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto di assicurazione ed il rimborso del premio non goduto, l'Assicuratore si tratterà l'importo di €25,00.** Qualora l'importo dovuto risultasse inferiore a € 25,00 nulla sarà dovuto all'Assicurato.

Art. 6 – Premio: importo e modalità di pagamento

6.1 Il Premio è a carico finale di ciascun Assicurato che aderisce alla Polizza Collettiva ed è corrisposto in favore dell'Assicuratore per il tramite del Contraente in forma unica ed anticipata.

6.2 L'importo del Premio è finanziato all'Assicurato dal Contraente e, a tal fine, viene incluso nell'importo erogato oggetto del Finanziamento/Locazione Finanziaria. L'importo del Premio deve quindi essere rimborsato al Contraente dall'Assicurato con la stessa periodicità prevista per il rimborso delle rate del Finanziamento o dei canoni della Locazione Finanziaria. Qualora l'Assicurazione sia abbinata ad un Finanziamento/Locazione Finanziaria di durata superiore a 72 mesi, l'importo del Premio verrà addebitato all'Assicurato su tutte le rate del Finanziamento/Locazione Finanziaria, ma la copertura assicurativa cesserà in ogni caso al compimento del 72° mese, in conformità al precedente articolo 3.2.

6.3 Il Premio al lordo delle imposte, applicabili nella misura del 13,5%, è pari ad una percentuale del Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo (IVA inclusa ove prevista), sulla base delle seguenti fasce di durata del Finanziamento / Locazione Finanziaria:

Durata Finanziamento / Locazione Finanziaria	Tasso di Premio lordo
da 6 a 12 mesi	0,52% del Prezzo di Acquisto
da 13 a 18 mesi	1,41% del Prezzo di Acquisto
da 19 a 24 mesi	1,87% del Prezzo di Acquisto
da 25 a 30 mesi	2,85% del Prezzo di Acquisto
da 31 a 36 mesi	3,42% del Prezzo di Acquisto
da 37 a 42 mesi	3,76% del Prezzo di Acquisto
da 43 a 48 mesi	4,29% del Prezzo di Acquisto
da 49 a 54 mesi	4,48% del Prezzo di Acquisto
da 55 a 60 mesi	4,98% del Prezzo di Acquisto
da 61 a 66 mesi	5,19% del Prezzo di Acquisto
da 67 a 72 mesi	5,65% del Prezzo di Acquisto

Art. 7 - Indennizzo in caso di Sinistro - Beneficiario

7.1 In caso di Sinistro, l'Assicuratore, **nei limiti dei massimali e delle limitazioni di cui all'articolo 8, e salve in ogni caso le esclusioni di cui all'articolo 9,** liquiderà un Indennizzo commisurato alla differenza (la "**Differenza Indennizzabile**") fra:

- il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo, e
- il Valore Commerciale dell'Autoveicolo al momento del Sinistro, oppure - se superiore - l'importo eventualmente liquidato in favore del Beneficiario dall'Assicurazione Principale per il medesimo Sinistro.

7.2 L'importo della Differenza Indennizzabile **sarà diverso a seconda della data in cui si verifica il Sinistro rispetto alla data di decorrenza della copertura assicurativa,** come indicato nella tabella che segue:

Data del Sinistro	% di Differenza Indennizzabile
entro i primi 4 anni (primi 48 mesi)	100%
nel corso del 5° anno (49-60 mesi)	40%
nel corso del 6° anno (61-72 mesi)	30%

7.3 **Con riferimento agli Autoveicoli usati, ai fini del calcolo della Differenza Indennizzabile il Prezzo di Acquisto non può in nessun caso essere superiore all'importo riportato su Quattroruote aumentato del 50%.**

7.4 **Beneficiario dell'Indennizzo è sempre il proprietario dell'Autoveicolo e quindi: (i) in caso di assicurazione abbinata ad un Finanziamento: l'Assicurato; (ii) in caso di assicurazione abbinata ad una Locazione Finanziaria: il Contraente.**

Art. 8 – Massimali e limitazioni di Indennizzo

8.1 Fermo quanto previsto al precedente art. 7.3 in riferimento agli Autoveicoli usati, l'Indennizzo è in ogni caso soggetto ai seguenti massimali e limitazioni:

- l'Indennizzo non può in alcun caso superare il limite di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00);
- l'Indennizzo non può in alcun caso superare la differenza tra il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo e quanto il Beneficiario abbia eventualmente ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell'Assicurazione Principale.

8.2 L'Indennizzo è soggetto al trattamento fiscale dell'Assicurato; nel calcolo dell'Indennizzo non si terrà conto di tasse non applicabili o neutre per l'Assicurato.

Art. 9 – Esclusioni

9.1 La copertura assicurativa non opera (e quindi nessun Indennizzo è dovuto dall'Assicuratore) in caso di:

- a) mancato pagamento dell'indennizzo, per il medesimo Sinistro, da parte della copertura di cui alle Convenzioni TOP;
- b) guida dell'Autoveicolo da parte di conducente privo di valida patente di guida, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- c) guida dell'Autoveicolo in stato di ebbrezza (in base al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto sostanze stupefacenti o psicotrope;
- d) Sinistro cagionato con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del conducente dell'Autoveicolo;
- e) Sinistro causato da atti di guerra, occupazione militare, invasioni e insurrezioni;
- f) manovra manuale di spinta o traino per veicoli diversi da roulotte o rimorchi trainati in conformità con le disposizioni vigenti;
- g) Sinistro occorso ad un Autoveicolo utilizzato per: corse automobilistiche o altre forme di competizioni sportive (e/o che a tal fine siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche), attività di pace making, test di velocità, prove di affidabilità, trasporto pubblico (ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici), trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o esplosive, trasporto di animali o cose che hanno causato il Sinistro;
- h) Sinistro cagionato dalla circolazione fuori strada o su strada non aperta al pubblico;
- i) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare, comunque determinatosi.

9.2 Inoltre, nessun Indennizzo è dovuto dall'Assicuratore se, alla data del Sinistro, l'Autoveicolo non era coperto da polizza RCA (Responsabilità Civile Auto).

Art. 10 – Modalità di denuncia di un Sinistro

10.1 In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore mediante comunicazione scritta inviata al seguente indirizzo:

Financial Insurance Company Limited (Ufficio Sinistri)
Corso Como n. 17 – 20154 Milano

utilizzando l'apposito modulo di denuncia del Sinistro reperibile sul sito internet dell'Assicuratore clp.partners.axa/it oppure contattando il Servizio Clienti dell'Assicuratore al **numero verde 800.91.48.93** (operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17, festivi esclusi).

10.2 Unitamente al modulo di denuncia sinistro compilato in ogni sua parte, l'Assicurato, ai fini della liquidazione dell'Indennizzo, dovrà inviare all'Assicuratore la seguente documentazione:

- a) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
- b) copia della patente di guida del conducente dell'Autoveicolo al momento del Sinistro;
- c) copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;
- d) copia della fattura di acquisto, indicante il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo;
- e) copia della eventuale quietanza di liquidazione del sinistro da parte dell'Assicurazione Principale, unitamente alle copia del contratto di assicurazione sottoscritto con l'Assicurazione Principale e delle relative condizioni di assicurazione;

10.3 In aggiunta alla documentazione di cui sopra, l'Assicurato dovrà altresì inviare all'Assicuratore i seguenti documenti:

- a) in caso di Furto Totale, copia della denuncia di furto dell'Autoveicolo sporta presso la Pubblica Autorità;
- b) in caso Danno Irreparabile, copia della dichiarazione di presa in carico da parte del demolitore autorizzato, del certificato di cancellazione dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), nonché, se esistente, copia dell'eventuale perizia già effettuata da altro perito sull'Autoveicolo.

10.4 L'Assicuratore potrà altresì richiedere all'Assicurato e/o al Contraente eventuali ulteriori documenti strettamente necessari ai fini dell'espletamento della pratica di Sinistro.

Art. 11 – Nomina di un perito

11.1 In sede di Sinistro, l'Assicuratore potrà richiedere al proprio perito di fiducia di valutare l'entità del danno subito dall'Autoveicolo, nonché di valutare ogni altra circostanza o elemento rilevante per il Sinistro.

11.2 Il costo della eventuale perizia sarà a carico dell'Assicuratore.

Art. 12 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inveritiere, inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 13 – Cessione dei diritti

L'Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dalla Polizza Collettiva e dalla copertura assicurativa, salvo diverso accordo con l'Assicuratore e/o il Contraente.

Art. 14 – Prescrizione

I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di **due anni** dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c.c.).

Art. 15 – Estensione territoriale

L'Assicurazione opera con riferimento ai Sinistri verificatisi in Italia, nei paesi dell'Unione Europea e nei paesi inclusi nel Certificato Internazionale di Circolazione (Carta Verde).

Art. 16 – Clausola sanzione

In nessun caso la Società sarà tenuta a prestare coperture assicurative, a liquidare prestazioni assicurative, a pagare indennizzi o qualsiasi altro importo, qualora ciò possa esporre la Società a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 17 – Legge applicabile e foro competente

17.1 Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.

17.2 Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra, da una parte, l'Assicuratore e/o il Contraente e, dall'altra parte, l'Assicurato, ivi comprese quelle relative alla loro interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio dell'Assicurato.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del **REGOLAMENTO (UE) 2016/679** (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) si informa l' "Interessato" (contraente / aderente alla polizza collettiva o convenzione / assicurato / beneficiario / loro aventi causa) di quanto segue.

AVVERTENZA PRELIMINARE

In caso di prodotti assicurativi intermediati a contraenti oppure ai singoli aderenti a Polizze Collettive o convenzioni, la presente Informativa viene resa dalla compagnia assicurativa (**Titolare del Trattamento**) anche nell'interesse degli altri titolari del trattamento nell'ambito della c.d. catena assicurativa, ai sensi del Provvedimento del Garante Per la Protezione dei Dati Personali del 26 aprile 2007 (doc. web n. 1410057).

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DELLA COMPAGNIA TITOLARI DEL TRATTAMENTO

Financial Insurance Company Limited (FICL), una compagnia assicurativa del Gruppo AXA con sede legale in Building 6, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londra W4 5HR (Regno Unito), numero di registrazione 1515187, e con Rappresentanza Generale per l'Italia in Corso Como, 17 – 20154 MILANO (telefono: 02/6737151 – fax: 02-23331247 – sito internet: <http://clp.partners.axa/it> - e-mail: clp.it.sinistri@partners.axa – P.E.C.: ficl@legalmail.it). P. IVA e N. Iscr. Reg. Imprese Milano 12084460158 – R.E.A. n. 1525067.

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)

L'Interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) delle compagnia Titolare del Trattamento scrivendo ai Titolare (sopra indicati) ai seguenti contatti:

- per posta: - Att.ne del Data Protection Officer - Corso Como n. 17 – 20154 MILANO
- per e-mail: clp.it.privacy@partners.axa

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Le finalità del trattamento dei dati personali raccolti sono le seguenti:

- finalità strettamente connesse e strumentali all'offerta, conclusione ed esecuzione del contratto di assicurazione stipulato (inclusi gli eventuali rinnovi), al pagamento dei premi, alla gestione e liquidazione dei sinistri e alla gestione dei reclami, ivi inclusa la prevenzione, l'individuazione e il perseguimento di frodi assicurative;
- espletamento di attività amministrativo – contabili e di quelle attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa, alle quali le compagnia Titolare del Trattamento sono autorizzate, ivi inclusa la redistribuzione del rischio attraverso co-assicurazione e/o riassicurazione.
- finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Il trattamento dei dati di cui alle lettere "a" e "b" è da considerarsi lecito in quanto necessario per dare esecuzione al contratto di assicurazione (dalla fase precontrattuale di assunzione del rischio alla fase liquidativa di accertamento del diritto alla prestazione), in quanto l'Interessato esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, anche relativi al proprio stato di salute, per le finalità sopra indicate (mediante apposita dichiarazione resa in forma scritta), nonché per il perseguimento e tutela di un legittimo interesse delle compagnia Titolare del Trattamento. In mancanza di consenso non sarà possibile finalizzare il rapporto contrattuale e/o eseguire le prestazioni. Il trattamento dei dati di cui alla lettera "c" è da considerarsi lecito perché effettuato in adempimento ad obblighi di legge gravanti sulle compagnia Titolare del Trattamento.

Il trattamento dei dati per ulteriori e diverse finalità, quali ad esempio ricerche di mercato, attività di marketing e profilazione, sarà effettuato solo ed esclusivamente previo libero consenso espresso dell'interessato, e solo previa idonea informativa resa all'interessato.

4. LE CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

Possono essere oggetto di trattamento, solo ed esclusivamente per le finalità sopra indicate, le seguenti categorie di dati personali dell'Interessato:

- dati identificativi dell'Interessato, quali: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, estremi del documento di identificazione, il codice fiscale, e-mail, numero di telefono;
- dati dell'Interessato idonei a rivelare lo stato di salute, solo qualora strettamente necessari a dare esecuzione al contratto di assicurazione, dalla fase precontrattuale di assunzione del rischio alla fase liquidativa di accertamento del diritto alla prestazione.

In caso di polizze connesse a finanziamenti o mutui, sono altresì oggetto di trattamento i dati relativi al finanziamento/mutuo strettamente necessari per l'assicurazione (ad esempio: numero del finanziamento assicurato, decorrenza e durata del finanziamento ai fini della copertura, società finanziaria erogante, capitale erogato e rata mensile ai fini della quantificazione delle prestazioni in caso di sinistro). In caso di polizze vendute aventi ad oggetto rischi sugli autoveicoli, sono altresì oggetto di trattamento i dati che identificano il mezzo assicurato (targa, numero di telaio, data di immatricolazione).

In caso di pagamento premi con modalità bonifico bancario o SEPA direct debit, saranno altresì oggetto di trattamento le coordinate bancarie (IBAN) dell'Interessato, così come in caso di liquidazione delle prestazioni previste dal contratto.

5. DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Destinatari dei dati personali dell'Interessato sono anzitutto i dipendenti e/o collaboratori delle compagnia Titolare del Trattamento, facenti parte della organizzazione interna delle Titolare, che trattano i dati raccolti esclusivamente nell'ambito delle rispettive mansioni (ad es.: ufficio sinistri, ufficio reclami, ufficio back-office, ufficio underwriting), in conformità alle istruzioni ricevute dalle Titolare e sotto la sua autorità.

Destinatari dei dati personali dell'Interessato sono altresì le seguenti categorie di soggetti terzi, esterni alla organizzazione delle compagnia Titolare del Trattamento, ai quali i dati personali possono essere comunicati. Tali soggetti agiscono in qualità di autonomi titolare del trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati responsabili del trattamento. Tali soggetti sono:

- altri soggetti del settore assicurativo (c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, broker, agenti ed altri intermediari assicurativi intermediari assicurativi (e relativi addetti all'attività di intermediazione);
- professionisti, consulenti, studi o società operanti nell'ambito di rapporti di consulenza e assistenza professionale, quali studi legali, medici di fiducia, periti, consulenti privacy, consulenti antiriciclaggio, consulenti fiscali, consulenti/società antifrode, professionisti/società di recupero crediti, società incaricate del monitoraggio/controllo qualità dell'offerta e collocamento dei contratti di assicurazione, etc.;

- c. soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all'esecuzione del contratto di assicurazione e alla gestione e liquidazione del sinistro, quali: attività di stoccaggio, gestione, archiviazione e distruzione della documentazione dei rapporti intrattenuti con la clientela e non; attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; attività di assistenza alla clientela (es.: call center, help desk); attività di offerta e collocamento a distanza di contratti di assicurazione (call center esterni); attività di assunzione medica del rischio, gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri; attività di amministrazione delle polizze e supporto alla gestione ed incasso dei premi;
- d. organismi associativi consortili propri del settore assicurativo (ANIA) o finanziario, cui le Titolare o gli altri titolare della catena assicurativa sono iscritti;
- e. società del gruppo di appartenenza delle compagnia Titolare del Trattamento o degli altri titolare della catena assicurativa (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge). La comunicazione di dati ed informazioni personali all'interno del Gruppo AXA in tutto il mondo è coperta dalle BCR (Binding Corporate Rules) del Gruppo AXA.
- f. altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge quali, a titolo esemplificativo: IVASS, Banca d'Italia - UIF (Unità d'informazione finanziaria), Agenzia delle Entrate, Magistratura, Forze dell'Ordine.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A DESTINATARI UBICATI IN PAESI TERZI

I dati personali dell'Interessato non sono trasferiti a destinatari ubicati in paesi terzi. Eventuali dati sensibili non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio economico europeo senza che il cliente sia stato precedentemente informato di tale trasferimento o senza che sia raccolto il consenso del cliente qualora necessario ai sensi di legge.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni dalla scadenza o anticipata cessazione, per qualsiasi causa, del contratto di assicurazione e, in ogni caso, in conformità alle regole dell'autorità di vigilanza di settore.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'Interessato ha il diritto di chiedere alle Titolare:

- a. l'accesso ai dati personali che lo riguardano;
- b. la rettifica dei dati personali che lo riguardano;
- c. la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
- d. la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano.

L'Interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti delle Titolare:

- e. diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- f. diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per "diritto alla portabilità" si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti alle Titolare, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte delle Titolare cui li ha forniti (ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento);
- g. diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

L'Interessato ha, infine, il seguente diritto:

- h. diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali, per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il reclamante potrà far pervenire il reclamo al Garante utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di:
 - i. raccomandata A/R indirizzata a: *Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma*;
 - ii. e-mail all'indirizzo: *garante@gpdp.it*, oppure *protocollo@pec.gpdp.it*;
 - iii. fax al numero: *06/696773785*.

9. FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI

Le compagnia Titolare del Trattamento raccolgono i dati personali dell'Interessato direttamente dall'Interessato stesso (anche tramite propri outsourcer che entrano in contatto con esso) oppure presso gli intermediari assicurativi (e relativi addetti all'attività di intermediazione) incaricati o comunque coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo oppure presso il Contraente della Polizza Collettiva o convenzione.

10. INFORMAZIONI SU PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONI

I dati personali raccolti non sono oggetto di processi decisionali automatizzati, né sono oggetto di profilazione.